

COMUNE DI PARONA

Provincia di Pavia

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI E ASSIMILATI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 05.03.2003

Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale:

- **n. 15 del 08.04.2004;**
- **n. 80 del 21.12.2010.**

INDICE

Articolo	Descrizione	Pagina
1	Istituzione della tassa	1
2	Presupposto della tassa	1
3	Il soggetto passivo	2
4	Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione	2
5	Commisurazione della tassa e tariffe	3
6	Classificazione delle superfici tassabili	3
7	Locali ed aree tassabili	5
8	Tariffe per particolari condizioni d'uso	5
9	Riduzioni speciali	6
10	Applicazioni della tassa in funzione dello svolgimento del servizio	6
11	Locali ed aree tassabili con superficie ridotta	7
12	Esenzioni	7
13	Locali ed aree non soggette a tassa	8
14	Tassa giornaliera di smaltimento	9
15	Rifiuti speciali assimilabili all'urbano	9
16	Denunce	9
17	Accertamento	10
18	Riscossione	11
19	Rimborsi	12
20	Sanzioni	12
21	Il responsabile del servizio	13
22	Disposizioni transitorie	13
23	Norme di rinvio	13
24	Variazioni al regolamento	13
25	Informazioni agli utenti	14
	Tabella A – Rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti solidi urbani	14

COMUNE DI PARONA

Art. 1

ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati agli urbani, di cui all'art. 15 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni e integrazioni, con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente Regolamento.
2. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, né essere inferiore al 50% dello stesso. Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art. 61 del Decreto Legislativo n. 507/1993.
3. Non si procederà all'iscrizione a ruolo per la riscossione del tributo quando l'importo della tassa da pagare risulta inferiore a € 10,33.
4. Non si tiene conto dell'importo minimo di € 10,33 per l'iscrizione a ruolo stabilito dal comma precedente, nei casi previsti di cui ai successivi articoli 8 – 9 – 10 – 11.

Art. 2

PRESUPPOSTO DELLA TASSA

- 1) La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie delle civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito o attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente regolamento. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, o per la loro natura, o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione, e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi, direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
- 2) Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto, nel rispetto del rapporto quali-quantitativo, di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile si applica una percentuale di riduzione, come disposto all'articolo n. 11 del presente regolamento, alla superficie sulla quale l'attività viene svolta.
- 3) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
- 4) Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa civile comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientali o di protezione civile ovvero di accordi internazionali, riguardanti organi di Stato esteri.

Ad integrazione dell'art. 2, comma 2 si precisa che i soggetti avranno l'obbligo di presentare annualmente la documentazione comprovante l'attività di smaltimento autonomo (fatture, contratti, ecc.) entro il 31 marzo dell'anno successivo, con riserva dell'ente di compiere tutti gli accertamenti opportuni e di richiedere eventuale documentazione integrativa necessaria per la verifica dei requisiti per l'applicazione della riduzione.

Art. 3

IL SOGGETTO PASSIVO

La tassa é dovuta da coloro che occupano o detengono locali ed aree scoperte salvo quelle previste dall'art. 2 comma 1 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare, o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni é responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

L'Amministratore del condominio ed il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributi del Comune entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locatate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a sei mesi, nonché dove l'affittuario non presenta dichiarazioni, la tassa é dovuta dal proprietario.

Art. 4

INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

- 1) La tassa é corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2) La tassa decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa é dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed é versata dall'Amministratore, come é previsto dall'articolo precedente.
- 3) La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa, a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui é stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
- 4) In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non é dovuta per le annualità successive, se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.
- 5) Gli eredi sono soggetti agli obblighi previsti per la cessazione dell'uso dei locali o delle aree da parte del de cuius salvo il caso di continuazione dell'uso in comune o in parte di un singolo erede, a cui sussiste il semplice obbligo della variazione dei nominativi degli utenti.

Art. 5

COMMISURAZIONE DELLA TASSA E TARIFFE

La tassa è commisurata in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, e al costo dello smaltimento computato tenendo conto di tutte le sue componenti di spesa sia per fornitura di beni che per prestazioni di servizi, compreso l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani.

Le tariffe per ogni categoria e sottocategoria omogenea sono determinate secondo il rapporto di copertura del costo prescelto.

Dovranno essere deliberate entro il termine dell'approvazione del bilancio (con eventuali posticipi). Qualora entro il termine predetto non venga adottata la nuova tariffa, si intende prorogata quella vigente per l'anno in corso.

La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte, moltiplicando la tariffa per la superficie. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

I vani scala dei singoli fabbricati sono commisurati in base alla superficie della loro apertura, moltiplicata per il numero dei piani.

Art. 6

CLASSIFICAZIONE DELLE SUPERFICI TASSABILI

CATEGORIE	DESCRIZIONE
I	Locali delle abitazioni.
II	Locali dei ristoranti, delle trattorie, delle pizzerie, delle tavole calde, delle rosticcerie.
III	Locali degli esercizi di vendita di frutta e verdura, di fiori, di pollame, di uova, di pesce, dei supermercati di alimentari.
IV	Locali dei caffè, dei Bar, delle gelaterie, delle pasticcerie, delle osterie, delle birrerie, delle sale da ballo, dei circoli, delle discoteche, delle sale per giochi.
V	Locali degli alberghi, delle locande, delle pensioni, degli stabilimenti balneari, dei bagni pubblici, degli alberghi diurni.

VI	Locali degli esercizi di vendita degli alimentari non previsti alla categoria III e IV e delle rivendite giornali.
VII	Locali dei collegi, dei convitti, degli Istituti e Case di Riposo e di assistenza, degli Istituti Religiosi con convitto, degli Ospedali, delle Case di cura.
VIII	Locali degli ambulatori, dei poliambulatori e degli studi medici e veterinari, dei laboratori di analisi chimiche, degli stabilimenti termali, dei saloni di bellezza, delle saune, delle palestre e simili.
IX	Locali degli esercizi commerciali diversi da quelli previsti alle categorie III e IV e delle rivendite di giornali.
X	Locali degli studi professionali e degli uffici commerciali, delle banche, degli istituti di Credito, delle Assicurazioni delle agenzie finanziarie, delle agenzie di viaggi, delle agenzie ippiche, delle ricevitorie di totocalcio, del totip, dell'enalotto, dei banchi del lotto, del superenalotto.
XI	Locali degli stabilimenti industriali, dei laboratori e botteghe degli artigiani.
XII	Locali dei magazzini e dei depositi non al servizio di attività industriali e commerciali delle autorimesse, degli autoservizi, degli autotrasportatori, delle sale di esposizione, degli esercizi commerciali.
XIII	Locali dei teatri, dei cinematografi.
XIV	Locali degli Enti Pubblici non economici, delle Scuole, dei Musei, delle Biblioteche, delle Assicurazioni tecnico-economiche, degli ordini professionali, delle associazioni o istituzioni di natura esclusivamente religiosa, culturale, politica, sindacale, sportiva, degli Enti di assistenza, delle caserme, delle stazioni, delle carceri.
XV	Aree di campeggi, dei distributori di carburanti, dei parcheggi, dei posteggi.
XVI	Altre aree scoperte ad uso privato. Si applica la stessa tariffa prevista per i locali adibiti ad analoghi usi o destinazioni.
XVII	Agriturismo e similari

Art. 7

LOCALI ED AREE TASSABILI

Sono soggette alla tassa le superficie qui di seguito riportate:

- 1) per le utenze domestiche, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, disimpegni, ripostigli, bagni, scale, ecc.) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (esempio: cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni, ecc.);
- 2) per utenze non domestiche, sono computate le superfici di tutti i locali, principali o di servizio, destinati all'esercizio delle attività. In particolare, per gli impianti sportivi coperti e scoperti, sono soggetti a tariffa gli spogliatoi, i servizi in genere e le parti riservate al pubblico;
- 3) le aree scoperte, ad esclusione di quella previste nell'articolo 13 comma g) del presente regolamento, sono tutte assoggettate a tassa e computate al 5% della superficie.

Art. 8

TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1) La tariffa unitaria viene ridotta, per particolari condizioni d'uso, ed è dovuta come dal seguente prospetto:

N. Ordine	DESCRIZIONE	TASSA
1	Abitazione unico occupante	67%
2	Abitazione tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune	90%
3	I locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad usi stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività	80%
4	Utente che, versando nelle circostanze di cui al numero 2, risiede o abbia la dimora, per più di sei mesi l'anno, in località fuori dal territorio nazionale	90%
5	Agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale	70%

6	Unico o più occupanti ospiti o residenti presso case di riposo	50%
---	--	-----

- 2) Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella dichiarazione originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.
- 3) Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste, per l'omessa denuncia di variazione, dall'art. 76 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Le riduzioni tariffarie di cui agli articoli 8-9-10 sono cumulabili fino al raggiungimento del 70% totale; va comunque garantito l'importo minimo di € 10,33 di imposta per l'iscrizione a ruolo.

Art. 9

RIDUZIONI SPECIALI

- 1) La tariffa unitaria viene ridotta del 10 % per i possessori, ad uso familiare, di un Composter (Bio-Pattumiera), il quale dovrà essere richiesto, con domanda scritta in carta semplice, al Comune - ufficio tributi.
- 2) Il Composter per il riciclaggio del rifiuto organico domestico sarà concesso in comodato gratuito dal C.L.I.R. e nel rispetto delle specifiche "norme d'uso".
- 3) Il contribuente dovrà essere residente nel territorio del Comune e sarà interamente responsabile del Composter (Bio-Pattumiera) che dovrà essere riconsegnato all'ente in caso di non utilizzo.

Le riduzioni tariffarie di cui agli articoli 8-9-10 sono cumulabili fino al raggiungimento del 70% totale; va comunque garantito l'importo minimo di € 10,33 di imposta per l'iscrizione a ruolo.

Art. 10

APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- 1) La tassa è dovuta per l'occupazione e la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivo comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento dei servizi di smaltimento rifiuti (art.8 D.P.R. n. 915/1982).

Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attiva la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione e al fabbricato.

- 2) Gli occupanti o detentori degli insediamenti, comunque situati fuori dall'area di raccolta, sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori vicini.

Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa, la tassa è dovuta in misura pari a:

- a) in misura pari al 50% della tariffa per distanze superiori a 500 metri e fino a 749 metri;
- b) in misura pari al 40% della tariffa per distanze superiori a 750 metri e fino a 999 metri;
- c) in misura pari al 30% della tariffa per distanze superiori a 1000 metri;

dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrare o di fatto servite.

Le riduzioni tariffarie di cui agli articoli 8-9-10 sono cumulabili fino al raggiungimento del 70% totale; va comunque garantito l'importo minimo di € 10,33 di imposta per l'iscrizione a ruolo.

Art. 11

LOCALI ED AREE TASSABILI CON SUPERFICIE RIDOTTA

Per i settori di attività sotto elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi, accessori degli uffici quali disimpegni, corridoi ecc.) ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici nocivi contestualmente alla produzione di rifiuti urbani e/o assimilabili a quelli urbani, si applica la tassazione con riduzione di superficie ed è dovuta nei termini sotto indicati.

Tale tassazione viene accordata a richiesta di parte e a condizione che l'interessato dimostri, allegando la relativa documentazione (come previsto nell'articolo 2 del presente regolamento), l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

Natura/oggetto smaltimento autonomo	SETTORI		
	INDUSTRIALE	COMMERCIALE	ARTIGIANALE
Recupero e riciclaggio	50%	50%	50%
Rifiuti speciali non assimilabili agli urbani e Tossico Nocivi	15%	15%	15%
Speciali non assimilabili / Tossico nocivi / Recupero e riciclaggio	25%	25%	25%

Art. 12

ESENZIONI

Sono esenti dal pagamento della tassa gli edifici e le aree di cui al seguente prospetto:

Numero d'ordine	Descrizione
1	Gli stabili (e relative aree) adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento per disposizione di legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente, il Comune.
2	Scuole di primo grado.

3	Gli edifici e le aree destinati ed aperti al culto, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione, e ad usi diversi del culto in senso stretto.
4	Abitazioni occupate da persone in condizioni socio-economiche particolarmente disagiate attestate dal settore servizi sociali.
5	Locali ed aree delle associazioni senza fine di lucro specificatamente destinati a finalità di rilievo sociale, culturale e sportivo i cui servizi sono oggetto di Convenzione con il Comune.

Anche per detti edifici ed aree è obbligatoria la denuncia (art. 70 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507) con annotata la richiesta di esenzione.

L'esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di una nuova domanda, fino a che si possiedono le condizioni richieste.

Il Comune può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni.

Art. 13

LOCALI ED AREE NON SOGGETTE A TASSA.

Non sono soggette a tassa le aree ed i locali con le seguenti caratteristiche:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) soffitti, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
- c) parti comuni di condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non possono produrre rifiuti agli effetti dell'articolo 62 del Decreto Legislativo 507/1993;
- d) unità immobiliari prive o di mobili e suppellettili o utenze (gas, acqua, luce);
- e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;
- f) balconi, terrazze, verande aperte, porticati, scale esterne, legnaie e fienili aperti ;
- g) aree scoperte quali parcheggi privati, ad esclusione di quelli a pagamento, giardini, orti, **cortili di private abitazioni**, parcheggi a servizio di clienti o dipendenti, aree scoperte delle piscine.

Art. 14

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.

Per occupazione temporanea si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa rapportata a giorno, della tassa base annuale attribuita alla categoria corrispondente, maggiorata del 50%.

In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione prevista dal presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, a produrre rifiuti solidi urbani.

Il pagamento della tassa sarà effettuato mediante versamento diretto presso la Tesoreria Comunale se, entro il 31 dicembre dell'anno di imposta, non viene raggiunto l'importo minimo di Euro 10,33 per l'iscrizione a ruolo.

L'obbligo del pagamento viene assolto, per le occupazioni saltuarie, di volta in volta, per le occupazioni settimanali ripetitive, entro il 31 dicembre di ogni anno.

In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente a sanzione, interessi ed accessori.

Art. 15

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI ALL'URBANO

1. Il Comune si avvale del potere di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 22/97 (Decreto Ronchi).
2. Sono considerati rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti solidi urbani quelli indicati nella Tabella A allegata al presente regolamento.

Art. 16

DENUNCE

- 1) I soggetti che sono tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune stesso.
- 2) La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.

- 3) La denuncia deve contenere:
- a) l'indicazione del codice fiscale;
 - b) cognome e nome, nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
 - c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, il relativo scopo sociale od istituzionale, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
 - d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
 - e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
 - f) la provenienza;
 - g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
- 4) Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'Ufficio Comunale.
- 5) In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche relative a locali e/o aree interessanti alla tassa, gli Uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a presentare la denuncia nel termine previsto, fermo restando che l'omissione dell'invio non esime dall'obbligo di presentazione della denuncia.

Art. 17

ACCERTAMENTO

- 1) In caso di denuncia infedele o incompleta, l'Ufficio Comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui all'art. 4, comma 2 del presente regolamento, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'Ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
- 2) Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato, a norma del successivo art. 21, per l'organizzazione e la gestione del tributo e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.
- 3) Gli avvisi devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati.
- 4) Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

- 5) Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del Comune, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. n. 507/93:
- a) rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupate, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifiche, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia municipale o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato dell'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
 - b) utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo e/o altre concessioni;
 - c) richiedere ad uffici pubblici o ad enti pubblici anche economici, in esenzione di spesa e diritti, dati notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
- 6) In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

Art. 18

RISCOSSIONE

L'importo del tributo e delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. precedente comma 1, è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'art. 21, in ruoli ordinari ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare al C.N.C. – Consorzio Nazionale Concessionari centroelettroncontabile di Milano a pena di decadenza, rispettivamente entro il 15 dicembre dell'anno di competenza ed entro il 30 giugno dell'anno successivo. I predetti importi sono arrotondati per eccesso se la frazione è superiore a Centesimi 50, o per difetto se uguale o inferiore.

Nei ruoli suppletivi sono, di regola, iscritti gli importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli ordinari.

Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'art. 18 del D.P.R. 20/09/1973, n. 602 mediante emissione di avvisi di pagamento. In caso di omesso versamento delle prime due rate consecutive, l'intero ammontare iscritto nei ruoli dovrà essere saldato in unica soluzione entro la scadenza dell'ultima rata. In caso di omesso pagamento dell'avviso, verrà emessa la relativa cartella dell'intero importo iscritto a ruolo da riscuotersi in due sole rate bimestrali consecutive. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano, per ogni semestre o frazione di semestre compiuti, gli interessi previsti per legge.

Per quanto non previsto al presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi 4-5-6 dell'art 72 del D.Lgs. n.507/93.

Art. 19

RIMBORSI

Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.

Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuto non dovuto per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali od aree tassati, è disposto dal Servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva, di cui al precedente articolo n. 4 comma 4, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o il rimborso è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura del 7% semestrale, a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

Art. 20

SANZIONI

Ai sensi dell'articolo n. 76 del D.Lgs. n 507/1993 si applicano le seguenti sanzioni:

1. omessa denuncia o variazione si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 200% della maggiore tassa dovuta per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata;
2. infedele denuncia o variazione si applica la sanzione dal 50% al 100% della maggiore tassa dovuta;
3. omissioni ed errori formali non incidenti sull'ammontare dell'imposta si applica la sanzione amministrativa da € 51 a € 258;
4. mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'articolo 73 del D.Lgs. 507/1993, comma 3-bis, ripreso nell'articolo 15, comma 5, lettera a) del presente regolamento, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele si applica la sanzione amministrativa da € 51 a € 258.

Le sanzioni sopra citate nei punti 1,2,3,4 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene l'adesione del contribuente all'avviso di accertamento.

Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 7% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla data di consegna dei ruoli al C.N.C. – Consorzio Nazionale Concessionari centroelettroncontabile di Milano nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette.

Art. 21

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. Il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Art. 22

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia dal 01.01.2003, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa.

E' fatta salva l'applicazione in via transitoria delle previgenti norme, come previsto dagli artt. 79 e 80 del Decreto Legislativo 507/1993 e le diverse decorrenze stabilite dalle medesime disposizioni in sede di prima applicazione della nuova disciplina.

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Il presente Regolamento, divenuto esecutivo a norma di legge, sarà inviato entro 30 giorni alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze a norma del 3^a comma dell'art. 687 del Decreto Legislativo 507/1993.

Art. 23

NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni, nonché leggi regionali e regolamenti comunali di igiene, di polizia urbana e rurale.

Art. 24

VARIAZIONI AL REGOLAMENTO

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

INFORMAZIONI AGLI UTENTI

- 1) Al fine di rendere funzionale l'andamento dei servizi di raccolta differenziata, il competente ufficio comunale informa l'utenza sulle finalità e modalità sui servizi stessi, anche mediante distribuzione di materiale informativo ed educativo in cui saranno date indicazioni sulle:
 - a) frazioni di rifiuti da raccogliere;
 - b) modalità di conferimento;
 - c) destinazioni delle singole frazioni raccolte;
 - d) motivazioni della raccolta differenziata;
 - e) esigenze di collaborazione dei cittadini.

- 2) I messaggi devono essere tradotti in efficaci immagini da riprodursi in manifesti murali, locandine per negozi e mezzi pubblici, spot, inserzioni, etc.; inoltre dovrà essere indicato come e dove vanno depositati i vari tipi di rifiuti da riciclare o da neutralizzare perchè pericolosi.

TABELLA A

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI

- Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso civile abitazione e simili (uffici, mense, ecc.) come previsto nei punti a) e b), comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 22/97;
- Rifiuti di carta, cartone e similari;
- Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- Imballaggi primari;
- Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- Paglia e prodotti di paglia;
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;

- Feltri e tessuti non tessuti;
- Pelli e simil-pelle;
- Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- Materiali vari in pannelli(di legno, gesso, plastica e simili);
- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- Rifiuti di materiali ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- Manufatti in ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- Nastri abrasivi;
- Cavi e materiale elettrico in genere;
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- Scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- Accessori per l'informatica.

Elenco tariffe T.R.S.U.

CATEGORIE	DESCRIZIONE	IMPORTO EURO
I	Locali delle abitazioni.	0,54228
II	Locali dei ristoranti, delle trattorie, delle pizzerie, delle tavole calde, delle rosticcerie.	1,415092
III	Locali degli esercizi di vendita di frutta e verdura, di fiori, di pollame, di uova, di pesce, dei supermercati di alimentari.	1,415092
IV	Locali dei caffè, dei Bar, delle gelaterie, delle pasticcerie, delle osterie, delle birrerie, delle sale da ballo, dei circoli, delle discoteche, delle sale per giochi.	1,058737
V	Locali degli alberghi, delle locande, delle pensioni, degli stabilimenti balneari, dei bagni pubblici, degli alberghi diurni.	1,415092
VI	Locali degli esercizi di vendita degli alimentari non previsti alla categoria III e IV e delle rivendite giornali.	1,415092
VII	Locali dei collegi, dei convitti, degli Istituti e Case di Riposo e di assistenza, degli Istituti Religiosi con convitto, degli Ospedali, delle Case di cura.	0,356355
VIII	Locali degli ambulatori, dei poliambulatori e degli studi medici e veterinari, dei laboratori di analisi chimiche, degli stabilimenti termali, dei saloni di bellezza, delle saune, delle palestre e simili.	0,72304
IX	Locali degli esercizi commerciali diversi da quelli previsti alle categorie III e IV e delle rivendite di giornali.	1,415092
X	Locali degli studi professionali e degli uffici commerciali, delle banche, degli istituti di Credito, delle Assicurazioni delle agenzie finanziarie, delle agenzie di viaggi, delle agenzie ippiche, delle ricevitorie di totocalcio, del totip, dell'enalotto, dei banchi del lotto, del superenalotto.	0,72304
XI	Locali degli stabilimenti industriali, dei laboratori e botteghe degli artigiani.	1,058737

XII	Locali dei magazzini e dei depositi non al servizio di attività industriali e commerciali delle autorimesse, degli autoservizi, degli autotrasportatori, delle sale di esposizione, degli esercizi commerciali.	1,058737
XIII	Locali dei teatri, dei cinematografi.	0,748863
XIV	Locali degli Enti Pubblici non economici, delle Scuole, dei Musei, delle Biblioteche, delle Assicurazioni tecnico-economiche, degli ordini professionali, delle associazioni o istituzioni di natura esclusivamente religiosa, culturale, politica, sindacale, sportiva, degli Enti di assistenza, delle caserme, delle stazioni, delle carceri.	0,413166
XV	Aree di campeggi, dei distributori di carburanti, dei parcheggi, dei posteggi.	1,058737
XVI	Altre aree scoperte ad uso privato. Si applica la stessa tariffa prevista per i locali adibiti ad analoghi usi o destinazioni.	1,058737
XVII	Agriturismo e similari	1,058737